

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 67/04/2012

Svolgimento del processo

Il Sig. BA. Si. residente a Lugano (Svizzera), rappresentato e difeso come da delega in atti, ricorre con due separati gravami contro l'Agenzia delle Entrate di Como avverso due cartelle di pagamento; una (n. Omissis) di euro 1.318,61 per sanzioni e interessi e l'altra (n. Omissis) di euro 8.188,48 per IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata - anno d'imposta 2006.

Entrambe le cartelle sono state notificate in data 21/12/2010.

Nei gravami il ricorrente muove due censure all'operato dell'Ufficio:

- con la prima eccepisce il difetto di notifica in quanto le cartelle sono state inviate all'indirizzo di Via Manara 2, Comune di Fino Mornasco, che non corrisponde né al domicilio né all'ultima residenza in Italia che risulta in Comune di Cantù - Via Cascina Pelada 115.
- con la seconda eccepisce di non avere ricevuto l'atto prodromico delle cartelle e cioè la comunicazione della pretesa fiscale, che avrebbe consentito di sanare la posizione fiscale con il pagamento delle imposte con sanzioni ridotte. Conclude richiedendo l'annullamento delle cartelle nei termini d'impugnazione con vittoria di spese e onorari.

Controdeduce l'Ufficio rilevando che dalle interrogazioni in Anagrafe Tributaria si evince che dal 10/01/2008 il Sig. Ba. ha avuto domicilio fiscale in Fino Mornasco, in via L. Manara 2, indirizzo dichiarato nel Modello 740 e che le cartelle esattoriali allegate ai ricorsi sono state inviate all'indirizzo di Lugano e notificate attraverso il Consolato così come previsto per legge. La validità della notificazione non può essere contestata dato che gli atti hanno raggiunto lo scopo di consentire al contribuente l'impugnazione degli stessi dinanzi alla competente Commissione Tributaria.

Rileva poi che l'eventuale irregolarità nella notifica degli atti prodromici (gli avvisi bonari) non inficia comunque la validità delle cartelle. Conclude richiedendo di rigettare i ricorsi con vittoria delle spese di giudizio. Con memoria illustrativa il ricorrente ribadisce che la mancata notifica degli avvisi bonari non può privare il contribuente della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni ad un terzo, prevista, appunto, nell'ipotesi del versamento, entro 30 giorni, delle somme risultanti negli avvisi stessi. Conclude richiedendo l'accoglimento delle domande formulate nei ricorsi introduttivi.

Motivi delle decisione

In via preliminare si provvede alla riunione dei ricorsi, acquisiti al protocollo generale con i numeri 358/11 e 359/11, per connessione soggettiva.

Si rileva poi che la censura del ricorrente afferente il difetto di notifica degli atti oggetto di gravame, è destituita di fondamento. Infatti le cartelle di pagamento, emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73, sono state ritualmente notificate al BA., residente a Lugano (Svizzera), tramite in Consolato Generale d'Italia.

Di converso l'Ufficio non ha dato prova di avere notificato al ricorrente gli atti prodromici dell'iscrizione a ruolo e cioè gli avvisi di irregolarità della dichiarazione. La mancata notifica degli avvisi bancari ha privato il ricorrente della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni. L'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 462/97 stabilisce che: "l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni non è eseguita se il contribuente paga tali somme entro trenta giorni dal ricevimento dal ricevimento della

comunicazione. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo". Poiché l'Ufficio non ha ottemperato all'obbligo della notifica di comunicazione di irregolarità/avviso bonario, gli atti impugnati sono illegittimi. Tenuto conto della particolarità della controversia le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.